

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000479 del 20/07/2026**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI E L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI CUI AL COMMA 3 E 3 BIS ART. 19 DELLA L. R. N. 18/2011 E SS.MM.II

VISTA

Proposta n. 0000481 del 01/07/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):2304d81f931e138e7b6b499519fef16e84ac2785eaca5fd0a7a2edddf8c4035d

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi
relaziona quanto segue:

Visto

il D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche e integrazioni;

Richiamata

la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015; e s.m.i.

Visti

la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi+;*

il D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e smi;

il D.gs 31.12.2024 n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36/2023”;

l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e modalità di pagamento;

il D.L. n. 83/2012 convertito nella L. 134/2012, l’art. 1 comma 15 della L. n. 190/2012 e il D. Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti amministrativi;

Premesso

che l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha la necessità di provvedere alla sistemazione e al miglioramento delle aree verdi da destinare a uso pubblico, all’acquisizione del supporto tecnico e operativo in materia di protezione civile, nonché di ogni attività per l'ottimale gestione del verde pubblico da espletare c/o le aree verdi adiacenti alle strutture sanitarie e amministrative e dei terreni di proprietà dell’ AOSP TERNI, nonché dell’area adiacente la Facoltà di Medicina e Chirurgia sita in Terni, Via Mazzieri, che necessitano di adeguata e periodica sistemazione e miglioramento per garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione;

Dato atto

che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo annuo stimato di €. 82.896,79 compresi oneri della sicurezza, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**):

- Progetto tecnico
- Planimetrie
- Quadro economico

- Computo metrico
- Costi sicurezza
- Costo manodopera
- Oneri della sicurezza

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori	€. 97.446,18
Importo manodopera	€. 63.478,34
Importo oneri sicurezza	€. 4.945,49
Importo lavori al netto degli oneri sicurezza	€. 92.500,69
Ribasso 20%	€. 18.500,14
Importo lavori al netto oneri sicurezza ribassato	€. 74.000,55
Totale importo lavori a corpo annuo	€. 78.946,04
Costi sicurezza 5%	€. 3.947,30

IMPORTO ANNUO DELL'APPALTO	€. 82.893,34
Arrotondamento fino a importo ammissibile	€. 0,34
IMPORTO ANNUO DELL'APPALTO	€. 82.893,00

TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO PER 5 ANNI	€. 414.465,02
INCENTIVI 2% PERSONALE AOSPTERNI PER 5 ANNI	€. 8.289,30

TOTALE INTERVENTO	€. 422.754,32
--------------------------	----------------------

Visti

la Legge Regionale Umbria n. 18 del 13.12.2011 istitutiva dell'Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R.) Ente pubblico non economico con connotazione tecnico – operativa finalizzato alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico – forestale ed alla valorizzazione dell'ambiente, nonché alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti;

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici" (confluita nell' art. 45 del D.lgs n. 50/2016), la quale, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* in cui si prevede che *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Preso atto

che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011 sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE, recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successivamente nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che dispone: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

Che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- a) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- b) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Considerato

il comma 3 dell'art. 19 della L. R. n. 18/2011 come modificato e integrato dalla L. R. n. 18/2016, il quale prevede che *“all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione”;*

il comma 3 Bis dell'art. 19 della L. R. n. 18/2011 come modificato e integrato dalla L. R. n. 18/2016 e dalla L. R. n. 14 del 27.12.2018, il quale prevede che *“Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della*

Regione, delle agenzie regionali, degli enti pubblici vigilati dalla Regione e degli enti dipendenti.....”;

che le parti sono Enti di diritto pubblico ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali, in particolare, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, costituito da aree verdi, anche ad uso pubblico, adiacenti le strutture sanitarie ed amministrative, attribuendo nel merito, competenze ed interventi diversi per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare esiti e risultati degli interventi oggetto dell’ Accordo di cooperazione;

che la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, costituito da aree verdi, anche a uso pubblico, si inserisce in un’ottica di interesse collettivo sia sotto il profilo economico che culturale;

che le parti sono Enti pubblici vigilati dalla Regione Umbria;

Dato atto

che con nota del 23.4.2026, la S.C. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica – dopo aver verificato che al proprio interno risulta carente personale in possesso delle necessarie professionalità per l’espletamento delle attività in questione ed è, tra l’altro, oltremodo impegnata nell’ordinaria attività istituzionale - ha manifestato la volontà di avvalersi dell’ausilio e delle competenze dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (A.Fo.R.), la quale con successiva nota del 27.4.2026 si è dichiarata disponibile a eseguire le attività sopra descritte essendo compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Agenzia stessa, così che in ragione dell’accordo di cooperazione, le parti metteranno a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

che l’Azienda Ospedaliera e l’Agenzia Forestale hanno condiviso lo schema di accordo di cooperazione e il suddetto preventivo di spesa costituito dal progetto tecnico, comprensivo delle planimetrie, del Quadro Economico e del Computo Metrico Estimativo, i quali costituiscono tutti parte integrante e sostanziale dell’accordo stesso e vengono, altresì, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

che l’accordo di cooperazione avrà durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla relativa sottoscrizione, salvo revoca di uno dei due Enti da esercitarsi nelle forme di rito;

che l’importo stimato nel preventivo di spesa, pari a **€. 82.893,00** è da considerare quale costo annuo a titolo di puro rimborso spese per la gestione dei servizi oggetto dell’accordo di collaborazione, esente Iva come da normativa vigente, meglio individuati con apposita rendicontazione periodica, come da progetto tecnico, con esclusione di qualsiasi utile d’impresa.

Che per le attività di interesse comune le prestazioni erogate dall’A.Fo.R. comprendono il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, manodopera, materiali, spese relative alla sicurezza, esercizio di eventuali mezzi, con esclusione di qualsiasi utile d’impresa ed è prevista

l'applicazione del Prezziario Regionale e Prezziario ASSO VERDE, a cui è applicato un ribasso del 20%;

Preso atto

del Decreto dell'Amministratore Unico dell'A.Fo.R. n. 150 del 29.6.2026, avente a oggetto *"Approvazione accordo di cooperazione tra l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e l'Agenzia forestale regionale dell'Umbria per la gestione di attività e servizi di cui al comma 3 e 3-bis dell'art. 19 L.R. n. 18/2011 e ss.mm.ii"*

Si attesta

che la spesa derivante dal presente Atto, pari all'importo annuo di €. 84.550,86, è prevista nel budget dell'esercizio corrente al Centro di Risorsa AZ20-Q020 e fa riferimento alla posizione finanziaria 260010010, rigo 001, prenotazione fondi n. 200014845;

che, in base alla Determinazione Avcp n. 4 del 7 luglio 2011, art. 3.6, *"è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato"*;

Visti

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la Legge Regionale N. 14 del 27/12/2018 e l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"*
- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 *"Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"*
- la Legge Regionale Umbria n. 18 del 13.12.2011 *"Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative"*
- Determinazione Avcp n. 4 del 7 luglio 2011 *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136"*;

Preso atto che il Responsabile unico di progetto, nonché Direttore f.f. della Struttura proponente Ing. Gianni Fabrizi, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6- bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e alla legittimità del contenuto della stessa;

In virtù di quanto sopra esposto,

PROPONE DI DELIBERARE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- 1) **Di dare atto** della già nota disciplina comunitaria e nazionale in materia di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni sopra descritte, in particolare l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche apportate dalla Legge Regionale N. 14 del 27.12.2018, e l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- 2) **Di prendere atto** che la spesa occorrente per l'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo di cooperazione, ammonta, presuntivamente, a **€. 82.893,00**, quale costo annuo per la durata di 5 (cinque) anni, a titolo di puro rimborso spese per la gestione dei servizi oggetto dell'accordo di collaborazione, esente Iva come da normativa vigente, e meglio individuati con apposita rendicontazione periodica, come da progetto tecnico, con esclusione di qualsiasi utile d'impresa (**All. n. 1**);
- 3) **Di nominare**, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2016 e s.m.i., Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato in esito alle risultanze del presente atto, il P.I. David Allegretti, F.O. Impianti tecnologici presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;
- 4) **Di prendere atto** del Decreto dell'Amministratore Unico dell'A.FO.R. n. 150 del 29.6.2026, avente a oggetto: *"Approvazione accordo di cooperazione tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e l'Agenzia forestale regionale dell'Umbria per la gestione di attività e servizi di cui al comma 3 e 3-bis dell'art. 19 L.R. n. 18/2011 e ss.mm.ii"*
- 5) **Di approvare**, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di cooperazione tra l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per la gestione di attività e servizi di cui al comma 3 e 3 bis art. 19 della l. r. n. 18/2011 e ss.mm.ii, alle condizioni contenute nello schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- 6) **Di dare atto** che l'accordo di cooperazione avrà durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla relativa sottoscrizione, salvo revoca di uno dei due Enti da esercitarsi nelle forme di rito;
- 7) **Di prendere atto** che l'Agenzia Forestale provvederà al pagamento delle spese relative all'imposta di bollo nella misura e nei modi di cui al DPR n. 642/1972;
- 8) **Di rinviare** a successivi atti l'assunzione dei provvedimenti di natura contabile conseguenti all'approvazione dell'Accordo;

- 9) **Di attestare** che la spesa derivante dal presente Atto, pari all'importo annuo di €. 84.550,86, è prevista nel budget dell'esercizio corrente al Centro di Risorsa AZ20-Q020 e fa riferimento alla posizione finanziaria 260010010, rigo 001, prenotazione fondi n. 200014845;
- 10) **Di prendere atto** che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023, è l'Ing. Gianni Fabrizi, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, mentre per l'Agenzia Forestale è il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori dell'A.Fo.R. o suo delegato.
- 11) **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul portale Web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
- 12) Stante l'urgenza di provvedere in merito, **di attribuire** al presente provvedimento l'immediata esecutività.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola Zampa

Il Direttore f.f.
S.C. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica
e RUP
Ing. Gianni Fabrizi

Progetto tecnico

Art. 1

Descrizione dei servizi

L'Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R) si impegna a fornire i seguenti servizi che si riferiscono a tutte le attività di manutenzione poste in essere presso le strutture e relative aree verdi, di pertinenza della AZIENDA OSPEDALIERA TERNI:

1 – Sfalcio erba

L'intervento comporta l'operazione di taglio dell'erba con l'obiettivo di conservare e infittire il cotico erboso, in modo da garantire sia la preservazione del suolo che l'agevole fruizione delle aree verdi da parte dei fruitori delle strutture sanitarie, nonché le funzioni estetiche, di decoro e sicurezza delle medesime. Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agronomica, in modo da favorire l'accestimento delle erbe, il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono il consorzio erbaceo costituente il prato e soprattutto la giusta altezza del manto erboso nelle diverse stagioni.

Nell'intervento di sfalcio sono inclusi:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento del mezzo in sicurezza,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre (mezzo, fornitura, servizio, personale, ecc.),
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. la raccolta preventiva dei rifiuti eventualmente presenti e lo stoccaggio degli stessi,
5. tutte le rifiniture necessarie compreso lo sfalcio a mano con decespugliatore nelle parti non sfalciabili a macchina quali bordi, aree prossime a strutture, alberi od elementi di arredo, ecc. nonché la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dal materiale di risulta,
6. tutte le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte in sicurezza,

L'operazione di sfalcio deve essere eseguita in modo da assicurare un'altezza di taglio omogenea sull'intera area e non dovrà essere inferiore a cm. 3.

2 – Potatura esemplari arborei

La potatura degli esemplari arborei presenti nelle aree verdi di interesse è di tipo ordinario e riguarda diversi tipi di operazioni quali l'innalzamento dell'impalcatura, la risagomazione della chioma, la riduzione di parti di chiome in conflitto con strutture o funzioni, la rimonda con rimozione di rami secchi, marcescenti o deperienti (potatura di risanamento).

Le operazioni di potatura dovranno rispettare le indicazioni di un programma generale annuale in cui verranno definite le alberature interessate da potature di contenimento e/o risanamento. Tale programma, redatto dall'Agenzia Forestale ed approvato dalla Struttura Tecnica della A. Ospedaliera terni. Si specifica che L'A.Fo.R resta sollevata da qualsiasi responsabilità rispetto a danni a cose e persone, derivanti da rotture di rami, crolli di piante e da quant'altro connesso al patrimonio arboreo.

L'intervento di potatura degli esemplari arborei comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. l'esecuzione degli interventi di potatura secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle buone pratiche colturali e della normativa vigente,
5. il trattamento con fungicidi e/o fungicidi delle superfici di taglio di diametro superiore a cm. 10,
6. la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta;
7. le rifiniture necessarie compresa la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dalle risulti di deriva,
8. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza,
9. la predisposizione, nel caso di alberature la cui chioma va ad interessare parte di sedi stradali, di tutti i dispositivi di sicurezza e di regolazione del traffico veicolare;

Più nello specifico gli interventi di potatura ordinaria normalmente previsti sono i seguenti e verranno scelti in funzione della specie e dello stato vegetativo:

- diradamento della chioma – consiste nella completa asportazione di rami o, talvolta, di branche (rami di grosse dimensioni) alla base del loro punto di inserzione sull'albero (tronco, ramo principale, base). Generalmente si applica per asportare porzioni di pianta danneggiate, eliminare ramificazioni basali che possono essere di intralcio (innalzamento della chioma), eliminare ramificazioni in soprannumero, alleggerire la struttura dell'albero. In ogni caso queste operazioni devono mantenere inalterata la forma naturale dell'individuo arboreo e garantire una distribuzione equilibrata della chioma.
- riduzione della chioma – consiste nella parziale asportazione di rami mediante tagli di ritorno eseguiti in prossimità di una branca o di un ramo laterale che funge da "tiralinfa". I tagli devono essere eseguiti assicurando un giusto equilibrio fra diametro del ramo tagliato e diametro del ramo rilasciato che non deve essere mai inferiore in diametro alla metà del ramo tagliato e senza originare monconi. Il taglio di ritorno può prevedere anche la riduzione dei rami tiralinfa che non devono essere accorciati più di un terzo della loro lunghezza. L'intervento di potatura deve mantenere inalterata la struttura principale dell'albero.
- rimonda della chioma – consiste nell'eliminazione delle branche morte, deperienti o malate, di quelle in competizione con altre branche, nonché di quelle in soprannumero, con inserzioni deboli o con scarso vigore e nella rimozione dei monconi morti. Durante l'intervento si provvede anche all'eliminazione di formazioni fungine, e di eventuali elementi che ostacolano la crescita corretta dell'esemplare arboreo.
- rinnovo della chioma – consiste nella ristrutturazione della chioma di esemplari arborei danneggiati da eventi di particolare intensità ed è finalizzata a ricostruire la forma naturale degli stessi mediante ripulitura della vegetazione residua e selezione di getti in grado di ripristinare una chioma sostitutiva.

I diversi interventi di potatura degli esemplari arborei dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e delle buone pratiche agronomiche. Tutti gli interventi di potatura

dovranno essere finalizzati, in primo luogo, alla messa in sicurezza dei luoghi. A seconda delle necessità e in accordo con l'Azienda Ospedaliera, potranno essere utilizzate piattaforme aeree o la tecnica del "tree-climbing", purché siano rispettate le ordinarie norme di sicurezza. Durante le operazioni di potatura verrà posta cura particolare affinché i rami, nella caduta, non provochino danni a persone o cose ed alla vegetazione adiacente, dovranno essere evitati altresì inutili calpestamenti e alterazioni del suolo, dei prati o dei percorsi presenti nell'area di cantiere. La raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta dovrà avvenire entro due giorni dall'esecuzione dell'intervento; nel periodo intercorrente tra il taglio e la rimozione del materiale, lo stesso dovrà essere ordinatamente accatastato in modo da non limitare il transito pedonale e veicolare. Il materiale legnoso dovrà essere smaltito nel rispetto di quanto previsto dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, ricorrendo ove possibile a sistemi di recupero.

Durante l'esecuzione dei tagli si dovranno seguire le buone regole di igiene fitoiatrica nonché tutte le norme di carattere fitosanitario previste dalla vigente normativa nazionale e regionale soprattutto nel caso di interventi su specie sensibili ad agenti patogeni gravi (*Seiridium cardinale* su cipresso, *Ceratocystis fimbriata* su platano).

3 – Potatura esemplari arbustivi

L'attività consiste nella potatura degli arbusti singoli e di quelli coltivati in macchie ed è finalizzata sia alla soppressione delle parti vecchie, marcescenti e seccaginosi sia alla regolazione della forma di sviluppo degli arbusti. L'intervento di potatura deve essere eseguito in modo da mantenere invariate le dimensioni degli arbusti ormai adulti e consentire il normale sviluppo di quelli ancora in età giovanile ed in fase di accrescimento. L'intervento di potatura deve essere eseguito con mezzi meccanici idonei ed adeguatamente affilati ed eventualmente completato da un intervento di potatura manuale a forbice, finalizzato ad eliminare i rami secchi e le eventuali sfibrature del legno causate dagli attrezzi meccanici; in ogni caso le superfici dei tagli devono presentarsi lisce ed uniformi, prive di sfilacciature. L'intervento di potatura può essere eseguito utilizzando i mezzi ritenuti più opportuni (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.), purché ciò consenta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori, eliminando il rischio di provocare danni alle piante quali lesioni e ferite dei rami, sfilacciamento dei tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti interessate dall'intervento di potatura. Gli arbusti dovranno essere potati in modo da mantenere forme e dimensioni consone con le caratteristiche di utilizzo e con la funzionalità dell'area, e devono comunque essere regolati in forme ordinate, eliminando la vegetazione scomposta ed eccessivamente sviluppata. La potatura dovrà in ogni caso essere eseguita nel periodo opportuno al fine di esaltare le caratteristiche decorative delle diverse specie (fioriture, colorazione del fogliame, forme, tipologia dei rami ecc.). Nel caso di cespugli da fiore, la potatura deve essere effettuata tenendo conto dell'epoca di fioritura di ogni specie: gli arbusti di specie a fioritura invernale o primaverile devono essere potati al termine della fioritura con le piante già in vegetazione, mentre gli arbusti di specie con fioritura estiva, devono essere potati sul bruno a fine inverno. Contemporaneamente alla potatura, deve essere eliminata l'eventuale vegetazione infestante erbacea o sarmentosa, sviluppata all'interno degli arbusti, comprese le giovani pianticelle di essenze arboree cresciute spontaneamente. E' vietato effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e macchioni di specie decidue in elementi vegetali a forma geometrica definita, nonché effettuare tagli sul vecchio che comportino drastiche riduzioni di forma.

L'intervento di potatura degli arbusti comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. l'esecuzione degli interventi di potatura secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle buone pratiche colturali,
5. la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta vegetale e lo stoccaggio di eventuali immondizie presenti lungo la fascia di incidenza delle siepi,
6. le rifiniture necessarie compresa la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dalle risulterezze di deriva,
7. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza,
8. l'eventuale predisposizione dei dispositivi di sicurezza e di regolazione del traffico veicolare.

4- Abbattimento alberi ad alto fusto e arbusti

L'attività consiste nell'abbattimento di piante secche o pericolose per l'incolumità pubblica. Le operazioni di abbattimento dovranno rispettare le indicazioni di un programma generale annuale in cui verranno definite le alberature interessate da abbattere. Tale programma, redatto dall'Agenzia Forestale ed approvato dalla Struttura Tecnica della A. Ospedaliera terni. Si specifica che L'A.Fo.R resta sollevata da qualsiasi responsabilità rispetto a danni a cose e persone, derivanti da rotture di rami, crolli di piante e da quant'altro connesso al patrimonio arboreo.

L'intervento di abbattimento degli esemplari arborei e arbustivi comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta;
5. le rifiniture necessarie compresa la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dalle risulterezze di deriva,
6. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza,

5 – Potatura siepi

L'attività consiste nella potatura delle siepi finalizzata sia alla soppressione delle parti vecchie, marcescenti e seccagginose sia alla regolazione della forma di sviluppo della siepe. L'intervento di potatura deve essere eseguito, la dove possibile, sui tre lati della siepe (altezza e fianchi) e deve essere calibrato in modo da mantenere invariate le dimensioni nel caso di siepi adulte e consentire il normale sviluppo nel caso di siepi in fase di accrescimento. Le siepi regolari dovranno essere topiate in modo da mantenere le forme obbligate originarie; le siepi libere dovranno essere potate in modo da mantenere forme e dimensioni consone con le caratteristiche di utilizzo e con la funzionalità dell'area, e devono comunque essere regolate in forme ordinate, eliminando la vegetazione scomposta ed eccessivamente sviluppata. La potatura dovrà in ogni caso essere eseguita nel periodo opportuno al fine di esaltare le caratteristiche decorative delle diverse specie

(fioriture, colorazione del fogliame, forme, tipologia dei rami ecc.). Contemporaneamente alla potatura, deve essere eliminata l'eventuale vegetazione infestante sviluppata all'interno delle siepi, comprese le giovani pianticelle di essenze arboree cresciute spontaneamente. L'intervento di potatura deve essere eseguito con mezzi meccanici idonei ed adeguatamente affilati ed eventualmente completato da un intervento di potatura manuale a forbice, finalizzato ad eliminare i rami secchi e le eventuali sfibrature del legno causate dagli attrezzi meccanici; in ogni caso le superfici dei tagli devono presentarsi lisce ed uniformi, prive di sfilaccature. L'intervento di potatura può essere eseguito utilizzando i mezzi ritenuti più opportuni (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.), purché ciò consenta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori, eliminando il rischio di provocare danni alle piante quali lesioni e ferite dei rami, sfilacciamento dei tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti interessate dall'intervento di potatura.

L'intervento di potatura delle siepi comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. l'esecuzione degli interventi di potatura secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle buone pratiche colturali,
5. la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta vegetale e lo stoccaggio di eventuali immondizie presenti lungo la fascia di incidenza delle siepi,
6. le rifiniture necessarie compresa la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dalle risulterebbe di deriva,
7. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza,
8. la predisposizione nel caso di alberature stradali di tutti i dispositivi di sicurezza e di regolazione del traffico veicolare,

6 – Manutenzione aiuole fiorite

L'attività riguarda la manutenzione delle aiuole fiorite e comprende le seguenti operazioni periodiche:

1. rimozione delle specie vegetali esaurite,
2. messa a dimora di specie vegetali in sostituzione di quelle a fine ciclo, con garanzia di attecchimento ed innaffiamento delle stesse per il periodo necessario,
3. scerbatura manuale con eliminazione erbe infestanti,
4. concimazione di copertura.

La sostituzione delle specie stagionali deve essere effettuata due volte l'anno, in primavera e in autunno. Il cambio delle stagionali deve essere effettuato in modo rapido al fine di evitare che le aiuole rimangano incomplete per lungo tempo; in caso di fallanze, le piantine morte dovranno essere prontamente sostituite a spese del gestore. Il materiale vegetale messo a dimora deve essere curato secondo le necessità di ogni singola specie, provvedendo in particolare ad eliminare le foglie secche e i fiori appassiti, onde permettere una fioritura più ricca ed abbondante. Successivamente il terreno delle aiuole dovrà essere zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale.

L'intervento di manutenzione delle aiuole fiorite comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. l'esecuzione degli interventi secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle buone pratiche colturali,
5. la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta vegetale,
6. le rifiniture necessarie compresa la pulizia di sedi stradali e percorsi invasi dalle risulti di deriva,
7. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza.

7 – Manutenzione fioriere

La manutenzione delle fioriere comprende la sostituzione delle specie stagionali da eseguire due volte l'anno, in primavera ed autunno.

8 – Interventi di lotta alla Processionaria

L'attività riguarda l'esecuzione di interventi per il contenimento della Processionaria del Pino, attraverso l'impiego di trappole a feromoni, da effettuare presso alcune aree verdi oggetto dell'affidamento, interessate da alberature di *Pinus pinea*.

I dispositivi a feromoni verranno localizzati ad una altezza del tronco non raggiungibile senza scala e le alberature interessate da questo metodo di cattura massale, saranno debitamente segnalate con appositi cartelli informativi. L'attività connessa all'impiego delle trappole a feromoni consiste nella posa in opera dei dispositivi, nella sostituzione dei feromoni a distanza di qualche mese dal loro utilizzo, nel ritiro e svuotamento della trappola.

Questa tipologia di contenimento della Processionaria del Pino comprende:

1. i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
2. il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
3. il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
4. l'esecuzione degli interventi secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti,
5. le trappole complete di feromoni;
6. le operazioni di contorno necessarie per l'esecuzione del lavoro in perfetta regola d'arte e in sicurezza.

9-Messa a dimora e manutenzione post trapianto piante e arbusti

L'intervento consiste nella messa a dimora di alberi o arbusti per integrare le piante abbattute e/o ampliare il patrimonio arboreo dell'Azienda Ospedaliera e la manutenzione per un anno, tramite innaffiature di soccorso per garantire l'attecchimento delle piante. Le operazioni di piantumazione dovranno rispettare le indicazioni di un programma generale annuale in cui verranno definite le tipologie delle alberature da piantumare. Tale

programma, redatto dall'Agenzia Forestale ed approvato dalla Struttura Tecnica della A. Ospedaliera terni.

L'intervento di messa delle aiuole fiorite comprende:

- 1.i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
- 2.il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
- 3.il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
- 4.l'esecuzione degli interventi secondo le modalità definite e comunque nel pieno rispetto delle buone pratiche colturali,
- 5.Acquisto dell'elemento vegetativo compreso il palo tutore per garantire una migliore stabilità della pianta,

10-Formazione o sostituzione balaustre in legno

L'intervento consiste nella realizzazione o sostituzione di balaustre in legno per delimitare aree verdi, parcheggi e garantire una maggior sicurezza all'interno della struttura dell'Azienda Ospedaliera per il traffico veicolare e pedonale. Le operazioni di realizzazione e sostituzione di balaustre in legno dovranno rispettare le indicazioni di un programma generale annuale in cui verranno definite le zone da delimitare. Tale programma, redatto dall'Agenzia Forestale ed approvato dalla Struttura Tecnica della Azienda Ospedaliera terni.

L'intervento di realizzazione, sostituzione e smaltimento di balaustre comprende:

- 1.i mezzi (macchine, attrezzi, tecnologie) necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori,
- 2.il trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre,
- 3.il personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza,
- 4.l'esecuzione degli interventi secondo le modalità definite,
- 5.Acquisto del materiale necessario per la realizzazione delle balaustre,
6. la rimozione e lo smaltimento a discarica nel caso in cui venga sostituita totalmente o parzialmente la vecchia balaustra,

11-Stoccaggio rifiuti

L'intervento consiste nella raccolta dei rifiuti depositati al di fuori degli appositi contenitori all'interno dell'area di proprietà dell'Azienda Ospedaliera e nel loro conferimento negli appositi cassoni di stoccaggio ubicati nell'area adiacente all'Obitorio.

12 – Interventi di gestione straordinaria e/o pronto intervento e reperibilità

Sono da considerarsi interventi di gestione straordinaria tutte quelle attività che non hanno carattere di periodicità, in quanto dipendenti da eventi meteorologici eccezionali, da eventi calamitosi, dall'aumento naturale numerico delle piante presenti, da ristrutturazioni, da sostituzioni o integrazioni di nuovi elementi oggetto della "delega di funzioni".

Per quanto concerne il patrimonio arboreo ad alto fusto, l'A.Fo.R su segnalazione della Azienda Ospedaliera, dovrà provvedere entro 2 ore dalla comunicazione ufficiale, alla eliminazione di eventuali pericoli riscontrati anche a seguito di eventi meteorologici naturali (vento, neve, fulmini, ...). Inoltre, L'Agenzia Forestale è obbligata, in ogni caso e situazione, a rendersi immediatamente disponibile all'eventuale esecuzione delle attività che rivestano carattere di urgenza, anche in giorni festivi, su specifica segnalazione e richiesta della Azienda Ospedaliera.

Art. 2

Modalità di svolgimento dei servizi

- 1) I servizi di cui all'Art. 1 verranno svolti direttamente dall' A.Fo.R con personale proprio, in possesso di adeguate qualifiche relativamente alle mansioni da svolgere;
- 2) Le prestazioni definite nel presente accordo e l'entità di personale addetto potranno variare, per circostanze contingenti o eccezionali, in funzione delle esigenze prospettate dalla Azienda Ospedaliera o a seguito di disposizioni legislative che impongano restrizioni nelle spese per i costi intermedi della Pubblica Amministrazione. Si specifica altresì che l'aumento o la riduzione sopra menzionati daranno diritto a riduzioni o ad aumenti percentualmente proporzionali nel corrispettivo e saranno concordati tra le parti;
- 3) L'A.Fo.R, al fine di rendere riconoscibile il personale addetto, garantisce la dotazione di idoneo vestiario, completo di tesserino di riconoscimento.

Art. 3

Requisiti del personale

Tutto il personale addetto ai servizi previsti dall'accordo di cooperazione presenta adeguata informazione, formazione obbligatoria generale e specifica (decreto 81/2008 e s.m.i.), e addestramento (certificato mediante il possesso di patentini e attestati di abilitazione), per svolgere le attività di interesse.

Inoltre tutti gli operatori, impiegati nei lavori contemplati, sono in possesso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguati alle mansioni da svolgere. Nello specifico per Dispositivi di Protezione Individuale si intendono: guanti in pelle di protezione meccanica, scarponcini antinfortunistici, tuta ad alta visibilità. Nel caso di potature con ausilio di cestello si aggiungono DPI quali casco di protezione completo di visiera e cuffie, imbracatura di sicurezza, guanti antitaglio, tuta antitaglio. Per l'utilizzo di strumenti vibranti gli addetti sono forniti anche di cuffia antirumore.

Gli operatori preposti possiedono una adeguata formazione certificata come addetti alla gestione delle emergenze. Riguardo all'attività di primo soccorso e prevenzione incendi sono stati sottoposti infatti ad un corso di formazione e ad aggiornamenti periodici, previsti dalla legge (Decreto 81/2008 e s.m.i.).

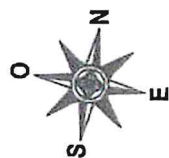
Tutto il personale impiegato nell'accordo di cooperazione è sottoposto a sorveglianza sanitaria, con cadenza annuale e per quanto riguarda gli addetti che utilizzano macchine operatrici e mezzi, per la cui conduzione è indispensabile il possesso della patente C, sono sottoposti ad ulteriori esami ematochimici e test di screening, almeno una volta all'anno.

Infine, tutto il personale assegnato utilizza mezzi e attrezzature completi di tutti i requisiti di sicurezza e controllati periodicamente, per garantirne l'efficienza.

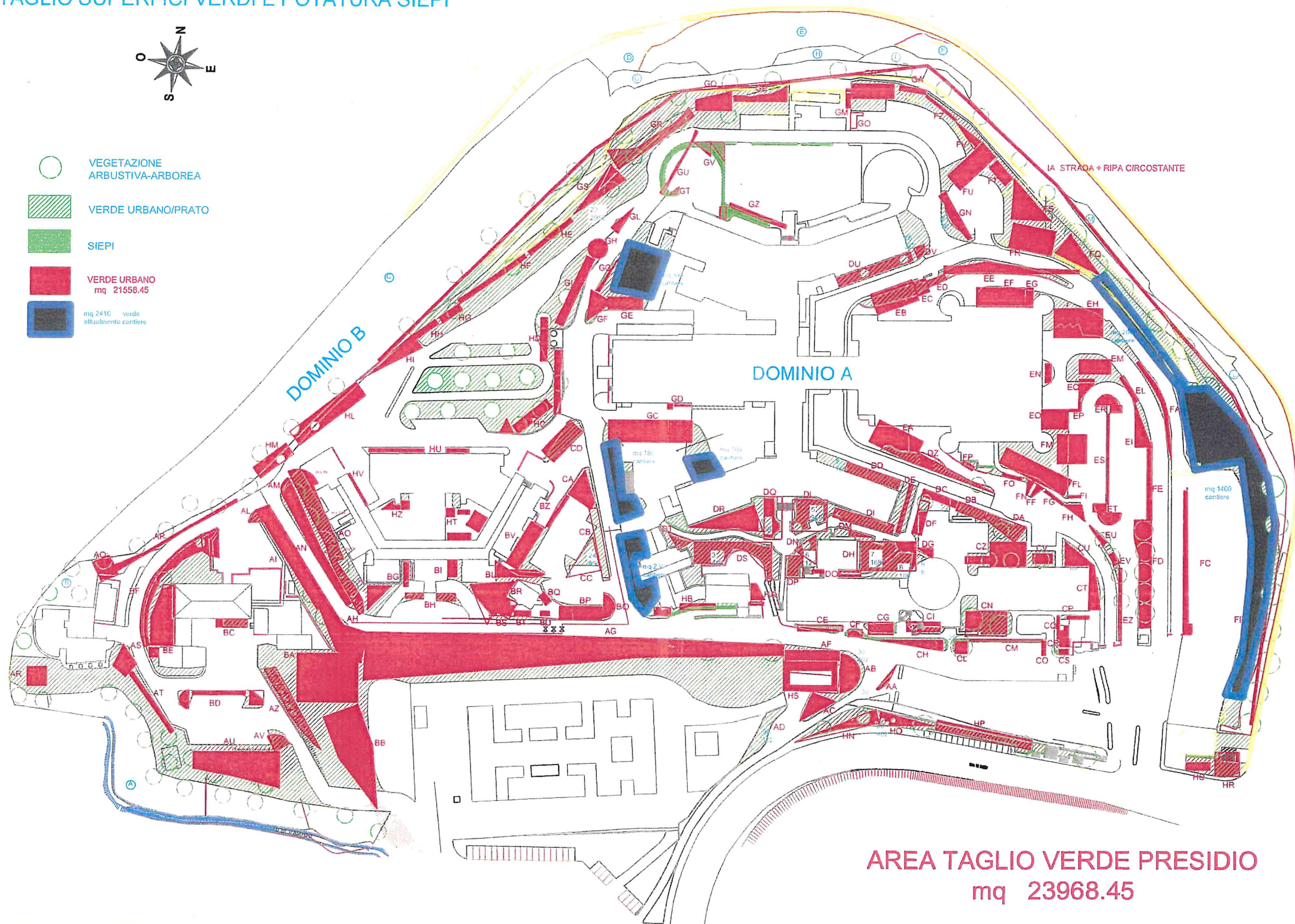
ALLEGATI:

- 1. Aree inserite nell'accordo di cooperazione;**

TAGLIO SUPERFICI VERDI E POTATURA SIEPI

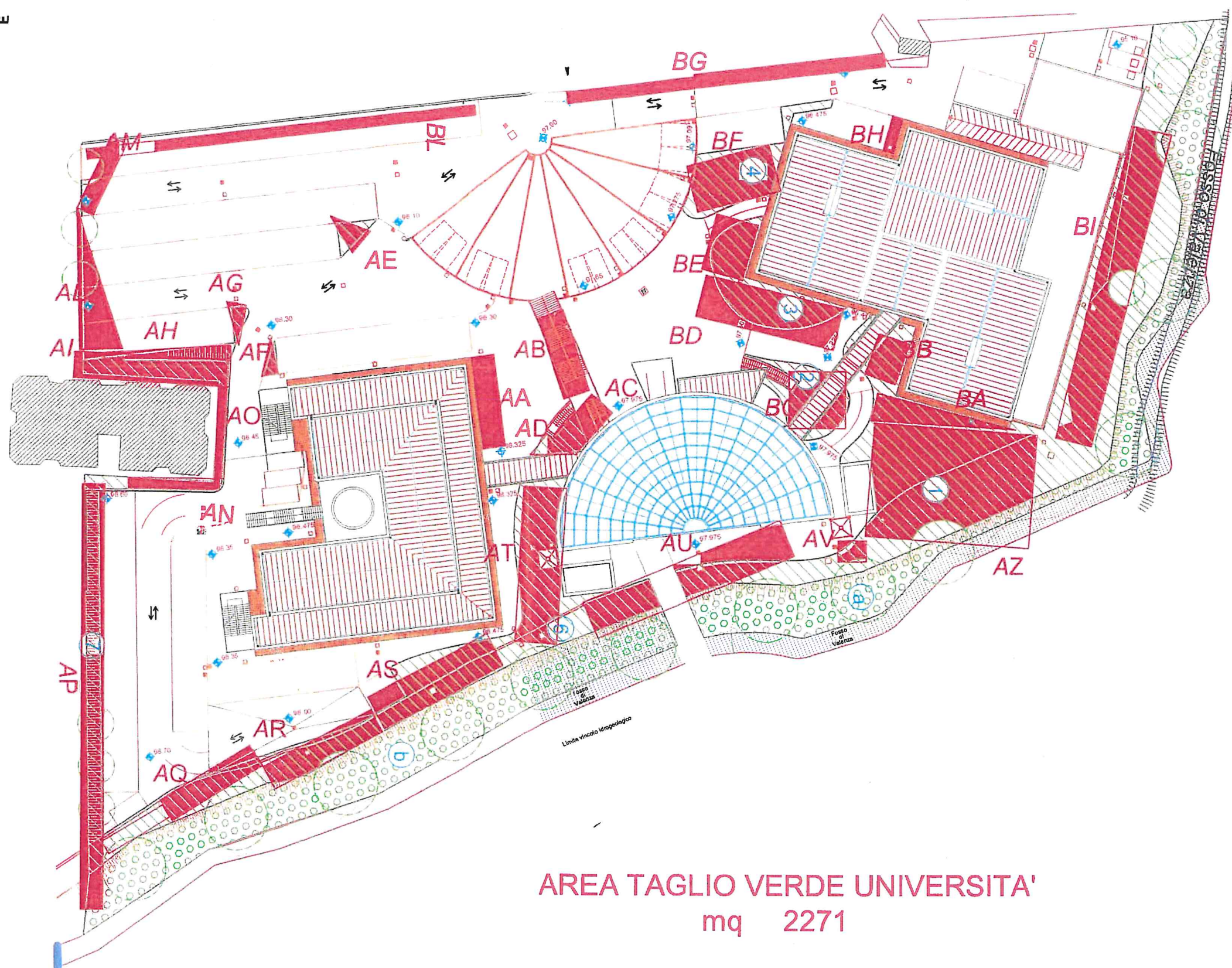


- VEGETAZIONE ARBUSTIVA-ARBOREA
- VERDE URBANO/PRATO
- SIEPI
- VERDE URBANO mq 21558.45
- mq 2410 verde attualmente cantiere



AREA TAGLIO VERDE PRESIDIO
mq 23968.45

01 REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	 AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI	AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI S.C. TECNICO PATRIMONIALE	TITOLO PLANIMETRIA GENERALE Censimento aree verdi da adibire a verde urbano Tracciato di massima della rete idraulica principale Indicazione superfici vegetazione arbustiva-arborea	DISEGNATORE FIRMA	N. DIS. N. FILE DATA SCALA	FOGLIO 1 TOT. FOGLI	SEGUE
------------	------	------------------	-------	---	---	--	---------------------------------	---	--	--------------



AREA TAGLIO VERDE UNIVERSITA'
mq 2271

				 AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI	AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI	TITOLO PLANIMETRIA GENERALE MANUTENZIONE DEL VERDE ED ARREDO URBANO ZONE TAGLIO ERBA UNIVERSITA'	DISEGNATORE	N. DIS. N. FILE	FOGLIO 1	SEQUE
01					S.C. TECNICO PATRIMONIALE		FIRMA	DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA					SCALA		

UNIVERSITA'			
ZONA	H	L	AREA m ²
AA			41,6
AB			45,6
AC			32
AD			9,2
AE			11,6
AF			6
AG			8,4
AH			25,2
AI			81,4
AL			60
AM			27,5
AN			19,5
AO			16,9
AP			186
AQ			71
AR			61,2
AS			97
AT			134,2
AU			165
AV			12
AZ			368
BA			40
BB			27
BC			64
BD			120
BE			48
BF			80,4
BG			84,6
BH			7,5
BI			238,5
BL			82,5
TOTALE m2			2271,8



PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARIA DI TERNI				PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARIA DI TERNI				PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARIA DI TERNI				PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARIA DI TERNI			
ZONA	H	L	AREA m ²	ZONA	H	L	AREA m ²	ZONA	H	L	AREA m ²	ZONA	H	L	AREA m ²
AA			36	CE			45	EG			24	GI			105
AB			100	CF			18	EH			240	GL			24
AC			65	CG			50	EI			63	GM			16
AD			153	CH			58,5	EL			24	GN			72
				CI			56	EM			78	GO			19
AF	4	22	88	CL			25	EN			20	GP			70
AG				CM			21	EO			88	GQ			94
AH				CN			170	EP			7	GR			148
AI			283	CO			10,8	EQ			28	GS			112
AL			38	CP			10,8	ER			47	GT			5
AM			23	CQ			26	ES			26	GU			29
AN			193	CR			12	ET			59	GV			45
AO			329	CS			7,6	EU			11	GZ			60
AP			69	CT			63	EV			12	HA			36,6
AQ			65	CU			60	EZ			33	HB			60,6
AR			64	CV			32	FA			62	HC			157,7
AS			67	CZ			180	FB				HD			54
AT			60	DA			84	FC			96	HE			44
AU			386	DB			48	FD			250	HF			66
AV			38	DC			45	FE			63	HG			30
AZ			147	DD			92	FF			9	HH			27,5
BA			500	DE			33	FG			8	HI			98
BB			457	DF			56	FH			25	HL			238
BC			45	DG			13	FI			3	HM			93,5
BD			99	DH			288	FL			210	HN			105
BE			233	DI			92,5	FM			144	HO			66
BF			260	DL			182	FN			9	HP			160
BG			70	DM			11	FO			9,6	HQ			32
BH			43	DN			51,5	FP			10	HR			100
BI			28	DO			27	FQ			100	HS			162
BL			210	DP			67,5	FR			180	HT			91
BO			45	DQ			122,5	FS			138	HU			44,4
BP			94	DR			165	FT			45	HV			12
BQ			15	DS			243	FU			160	HZ			26,45
BR			16	DT			33	FV			28				
BS			38	DU			118	FZ			16				
BT			14	DV			16	GA			22				
BU			8	DZ			89	GB			102				
BV			120	EA			200	GC			315				
BZ			21	EB			162	GD			10				
CA			82	EC			30	GE			70				
CB			90	ED			19	GF			60				
CC			98	EE			171	GG			12				
CD			119	EF			160	GH			50				

VERDE PRESIDIO m²

VERDE STRADA E RIPA SOTTOSTANTE m²

VERDE ATTUALMENTE CANTIERIZZATO m²

36	45	24	105
100	18	240	24
65	50	63	16
153	58,5	24	72
	56	78	19
0	25	20	70
	21	88	94
	170	7	148
283	10,8	28	112
38	10,8	47	5
23	26	26	29
193	12	59	45
329	7,6	11	60
69	63	12	36,6
65	60	33	60,6
64	32	62	157,7
67	180		54
60	84	96	44
386	48	250	66
38	45	63	30
147	92	9	27,5
500	33	8	98
457	56	25	238
45	13	3	93,5
99	288	210	105
233	92,5	144	66
260	182	9	160
70	11	9,6	32
43	51,5	10	100
28	27	100	162
210	67,5	180	91
45	122,5	138	44,4
94	165	45	12
15	243	160	26,45
16	33	28	
38	118	16	
14	16	22	
8	89	102	
120	200	315	
21	162	10	
82	30	70	
90	19	60	
98	171	12	
119	160	50	

m2 4821 3464,7 2966,6 2503,75

13756,05

7802,4

2410

TOTALE m2 23968,45

OGGETTO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE IN BASE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CON AZIENDA
OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	97 446,18
DI CUI IMPORTO STIMATO MINIMO MANODOPERA	€	63.478,34
DI CUI IMPORTO ONERI SICUREZZA	€	4 945,49
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SICUREZZA	€	92 500,69
RIBASSO DEL 20%	€	18 500,14
IMPORTO LAVORI AL NETTO ONERI SICUREZZA RIBASSATO	€	74 000,55
IMPORTO ONERI SICUREZZA	€	4 945,49
IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO ANNUO	€	78 946,04
COSTI SICUREZZA 5% *	€	3 947,30
IMPORTO LAVORI	€	82 893,34
ARROTONDAMENTO FINO AD IMPORTO AMMISSIBILE	€	0,34
IMPORTO TOTALE LAVORI		82 893,00

TOTALE IMPORTO LAVORI PER 5 ANNI	€	414 465,02
INCENTIVI 2% PERSONALE AOSP TERNI PER 5 ANNI	€	8 289,30
TOTALE GENERALE	€	422 754,32

* **Costi della sicurezza:** comprende le stime e le incidenze per le misure di prevenzione e protezione, alla fornitura e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), alle opere provvisorie (quali, a titolo esemplificativo, ponteggi e apprestamenti temporanei) nonché all'allestimento e al mantenimento dei presidi di sicurezza di cantiere. Il costo della sicurezza è determinato del 5%, tenendo conto della tipologia, dell'entità, della complessità e delle caratteristiche delle lavorazioni previste.



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Azienda Osp.S.Maria di Terni

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde in base
all'Accordo di Cooperazione con Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni

Terni, 12/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 N.P.2 - 20.1. 110.1	LAVORI A MISURA taglio erba con mototrasatrici e motofalciatrici su terreno piano o in pendio ,anche in presenza di alberi o arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risultaè compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: intervento con trasatrici per sup.inferiori a 5000 mq aiuole all'interno dell'area dell'Azienda Ospedaliera università	13756,05 2271,80	5,00 5,00			68'780,25 11'359,00		
	SOMMANO mq					80'139,25	0,27	21'637,60
2 N.P.- 20.120	taglio di siepe:taglio di siepe delle dimensioni di mq 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento.E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. aiuole all'interno dell'area dell'Azienda Ospedaliera	530,00	3,00			1'590,00		
	SOMMANO ml					1'590,00	2,08	3'307,20
3 N.P.1-20.1.1 50	taglio e raccolta dell'erba , con trattoria 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di mq 15000 transitabili con trattori.E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. verde strada e ripa sottostante	7802,00	3,00			23'406,00		
	SOMMANO mq					23'406,00	0,92	21'533,52
4 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini :intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:esemplari di altezza da 12 m a 16 m					8,00		
	SOMMANO n.					8,00	271,85	2'174,80
5 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini :intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:esemplari di altezza da 16 m a 23 m					8,00		
	SOMMANO n.					8,00	421,57	3'372,56
6 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campionestabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del tagliodi ritorno, intervento completo di ogni genere, attrezzatura,mezzo meccanico necessari,raccolta e conferimentodel materiale di risulta,escluso l'onere di smaltimento:esemplari di altezza da 12 m a 16 m					40,00		
	SOMMANO n.					40,00	233,51	9'340,40
	A R I P O R T A R E							61'366,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'366,08
7 30030076	Spalcatura di conifere(Pinus,...in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma.Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere dello smaltimento :esemplari di altezza da 16 a 25 m piante all'interno dell'area dell'Azienda Ospedaliera					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	164,07	3'281,40
8 30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati .Intervento completo di ogni onere ,attrezzatura ,mezzo meccanico necessari ,raccolta e conferimento del materiale di risulta ,escluso l'onere di smaltimento: per macchie di altezza oltre1.0 a 1.5m					150,00		
	SOMMANO n.					150,00	9,78	1'467,00
9 30030160	Vangatura,scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale, intervento completo e di raccolta ,e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere di smaltimento					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	6,07	121,40
10 25020012	Messa a dimora di alberi(esclusa fornitura,manutenzione) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa compreso il reinterro ,la formazione della conca di compluvio(formella),la fornitura ed il collocamentodi pali tutori in legno trattato,la legatura con cordeidonee la fornitura ela distribuzione di ammendanti,di concimi e una bagnatura con 50/200 l.di acqua,compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante.					13,00		
	SOMMANO cd					13,00	153,93	2'001,09
11 25020045	Manutenzione post trapianto per un anno di alberi.E' necessario che le cure avvenganocon puntualità in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre.La quantità di acqua non deve essere inf. ai 100/300 litriper pianta per bagnatura .il numero degli interventi devono essere non inferiori a 10/12 interventi.Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello .E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla,il ripristino ,il controllo dei pali tutori ,concimazioni e trattamenti fitolatrici.Garanzia di attecchimentodegli alberi ,compresa la sostituzione delle piantenon vegete in modo da consegnare alla fine del periodo di manutenzione ,tutte le piante oggetto di trapiantoin buone condizioni vegetative					13,00		
	SOMMANO cd					13,00	89,05	1'157,65
12	Cercis siliquastrum							
	A R I P O R T A R E							69'394,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'394,62
P.A.V.-1512 0471	SOMMANO cd					4,00		
						4,00	122,85	491,40
13 P.A.V.-1512 1465	Tilia cordata SOMMANO cd					4,00		
						4,00	221,13	884,52
14 P.A.V.-1512 12270	Quercus ilex SOMMANO cd					5,00		
						5,00	367,64	1'838,20
15 P.A.V.-1506 6003	aromatiche tipo lavanda ,rosmarino,ecc.... SOMMANO cd					100,00		
						100,00	10,50	1'050,00
16 P.A.V.-1506 6010	Piantine stagionali tipo ciclamino,petunie,surfinia,ecc.... SOMMANO cd					622,00		
						622,00	4,80	2'985,60
17 20.01.0090.0 01	PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm , forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo. SOMMANO cad					13,00		
						13,00	13,80	179,40
18 30030173	Irrigazione con autobotte di alberature poste in parchi e giardini SOMMANO n.	170,00	10,00			1'700,00		
						1'700,00	9,09	15'453,00
19 15150013	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali(erba,arbusti, vegetazione varia) SOMMANO t.					36,00		
						36,00	88,04	3'169,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							95'446,18
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							95'446,18

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI E AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI DI CUI AL COMMA 2, 3 E 3 BIS ART. 19 DELLA L. R. n. 18/2011 E SS.MM.II.

*** **

TRA

Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni (di seguito per brevità Azienda o AOSP TERNI), con sede legale in Terni, Viale Tristano di Joannuccio, 1, C.F. e P.IVA 00679270553, nella persona del Dott. Andrea Casciari, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante

E

Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, (di seguito per brevità Agenzia o A.Fo.R.), con sede legale in Perugia, Via Tuzi 7, C.F. 94143220542, nella persona del Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Andrea Marchesini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell' A.Fo.R.

Premesso che

La Regione dell'Umbria, con L. R. n. 18/2011, ha istituito l'A.Fo.R., Ente pubblico non economico con connotazione tecnico – operativa finalizzato alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico – forestale ed alla valorizzazione dell'ambiente, nonché alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti.

L'A.Fo.R., ai sensi dell'art. 20 della citata L. R. n. 18/2011, è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti per la costituzione dell'Agenzia Forestale Regionale, in particolare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della stessa, recentemente modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 31/12/2020, Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 29/12/2021 e Delibera di Giunta Regionale n. 784 del 31/07/2025.

L'A.Fo.R. svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 della legge istitutiva come integrato e modificato dalla L. R. n. 18/2016 e dalla L.R. 14/2018.

L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni è stata costituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1994 recante "Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in aziende ospedaliere" e

regolata dal vigente “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” di cui alla Legge Regionale 09/04/2015 n. 11.

L'ordinamento del Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell' articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), è volto a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e della comunità.

Le Aziende Ospedaliere sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale.

L'AOSP TERNI ha la proprietà e/o l'uso di un patrimonio immobiliare costituito da aree verdi, anche ad uso pubblico, adiacenti le strutture sanitarie ed amministrative, che necessitano di adeguata e periodica sistemazione e miglioramento per garantirne la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione.

Visti

La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici” (confluito prima nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ora nel D.Lgs. 36/2023), conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.

L'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in cui si prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Preso atto che

I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE, recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successivamente nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che dispone: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- ✓ alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- ✓ le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 7, comma 4, dell'art. 82-bis e dall'Allegato II.6-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e

nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.

L'AOSP TERNI, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, con nota Protocollo A.Fo.R. n. 23553 del 23.4.2026 richiedeva la disponibilità alla conclusione dell'accordo di cooperazione.

Con nota Protocollo AOSP Terni n. 30813 del 27.4.2026, l'A.Fo.R. si è dichiarata disponibile a eseguirle essendo compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Agenzia stessa, così che in ragione del presente accordo di cooperazione, le parti metteranno a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

Visti

Il comma 3 dell'art. 19 della L. R. n. 18/2011 come modificato e integrato dalla L.R. n. 18/2016, il quale prevede che *“all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione”*.

Il comma 3 bis dell'art. 19 della L. R. n. 18/2011 come modificato e integrato dalla L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii. con L.R. n. 14 del 27/12/2018, il quale prevede che *“Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali, degli enti pubblici vigilati dalla Regione e degli enti dipendenti”*.

Considerato che

I due Enti firmatari sono Enti pubblici vigilati dalla Regione Umbria.

I soggetti di cui alla premessa sono Enti di diritto pubblico ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali, in particolare, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, costituito da aree verdi, anche a uso pubblico, adiacenti le strutture sanitarie e amministrative, attribuendo nel merito, competenze ed interventi diversi per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare esiti e risultati degli interventi oggetto del presente Accordo di Cooperazione.

La salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, costituito da aree verdi, anche a uso pubblico, si inseriscono in un'ottica di interesse collettivo sia sotto il profilo economico che culturale.

Rilevato che

Per le attività di interesse comune le prestazioni erogate dall'A.Fo.R. comprendono il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, manodopera, materiali, spese relative alla sicurezza, esercizio di eventuali mezzi, con esclusione di qualsiasi utile d'impresa ed è prevista l'applicazione del Prezziario Regionale e Prezziario ASSO VERDE, a cui è applicato un ribasso del 20%.

La AOSP TERNI al fine di ottimizzare la gestione dei servizi in questione intende avvalersi dell'A.Fo.R. per le materie e i servizi di cui al presente Accordo.

Vista

La **Deliberazione del Direttore Generale n.** con la quale è stato approvato lo schema del presente di Accordo di Cooperazione e l'allegato documento tecnico.

Visto

Il Decreto dell'Amministratore Unico Afor n. 150 del 30.6.2026, con il quale si è provveduto all'approvazione dello schema del presente Accordo di Cooperazione e dell'allegato documento tecnico.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli atti, i documenti e gli allegati richiamati nelle premesse, ancorché alcuni non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OBIETTIVO

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra A.Fo.R. e AOSP TERNI per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e, pertanto, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, costituito da aree verdi, anche ad uso pubblico, adiacenti le strutture sanitarie e amministrative, e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive.

ART. 3 - OGGETTO

L'oggetto del presente accordo consiste nell'esecuzione da parte di A.Fo.R. della sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico, del supporto tecnico e operativo in materia di protezione civile, nonché ogni attività per l'ottimale gestione del verde pubblico da espletare c/o le aree verdi adiacenti alle strutture sanitarie ed amministrative e dei terreni di proprietà dell' AOSP TERNI, nonché dell'area adiacente la Facoltà di Medicina e Chirurgia sita in Terni, Via Mazzieri, conformemente al documento tecnico allegato (**All. A**).

ART. 4 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I compiti da espletare c/o le aree verdi della AOSP TERNI riguardano gli interventi annuali da realizzare come meglio descritti nel documento tecnico allegato, comprensivi di:

- Raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta (vegetale)
- Raccolta di eventuali rifiuti urbani e stoccaggio sul luogo di produzione.

ART. 5 - INTERVENTI DIVERSI ED EVENTUALI

La realizzazione di eventuali altri interventi su aree anche diverse da quelle previste nel presente accordo di cooperazione e disposte in via straordinaria dalla AOSP TERNI, saranno svolti dalla Agenzia Forestale previa assunzione di appositi provvedimenti.

Il rimborso verrà eseguito al termine dei lavori stessi o secondo quanto concordato dalle due parti.

Nelle materie oggetto del presente Accordo, AOSP TERNI ha facoltà di affidare all'A.Fo.R. la redazione di progetti utilizzando il proprio servizio interno di progettazione che si occuperà anche di acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie.

AOSP TERNI, con proprio atto, approva e finanzia il rimborso del progetto redatto da A.Fo.R. e lo trasmette alla stessa, unitamente all'atto di approvazione, autorizzandone l'esecuzione.

AOSP TERNI può assumere la direzione dei lavori o affidarla, con l'atto suindicato, alla Agenzia che comunque dovrà eseguirla ai sensi delle norme vigenti.

ART. 6 - INTERVENTI DI GESTIONE STRAORDINARIA

Sono considerati interventi di gestione straordinaria tutte quelle attività che non hanno carattere di periodicità, anche dipendenti da eventi meteorologici eccezionali o da eventi calamitosi o dall'aumento naturale numerico delle piante presenti, riguardanti ristrutturazioni, sostituzione o nuova realizzazione degli elementi oggetto del presente accordo di cooperazione.

Il rimborso di detta attività straordinaria verrà quantificato e contabilizzato a parte.

ART. 7 - ATTIVITA' E IMPEGNI RECIPROCI

Le Parti collaboreranno per il raggiungimento delle finalità e i comuni interessi promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente, in particolare:

A.Fo.R si impegna a:

- garantire tempestività e qualità nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo come sopra meglio specificati e secondo le modalità disciplinate dal documento tecnico allegato;
- garantire personale idoneo e con adeguata qualifica professionale in riferimento alle mansioni assegnate provvedendo in amministrazione diretta, salvo supporti relativi a specifiche prestazioni laddove se ne verificasse la necessità tecnica ed operativa ed utilizzando mezzi di sua proprietà o in uso alla stessa, ricorrendo al nolo solo laddove necessario;
- adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie e obbligatorie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività ed ai terzi, nonché evitare danni a proprietà e beni pubblici e privati, mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge sulle strade ed aree in qualunque modo interessate dalle attività, la redazione e la presentazione dei relativi piani operativi di sicurezza;
- rispettare e adempiere a tutti gli obblighi e oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- trasmettere gli attestati regolarmente conseguiti dal personale addetto con le relative certificazioni di aggiornamento;
- garantire, in collaborazione con AOSP TERNI e sulla base di esigenze dalla stessa segnalate, un'adeguata formazione del personale in conformità ai requisiti di idoneità individuati al documento tecnico;
- produrre all'AOSP TERNI - nei tempi e secondo le modalità individuate al documento tecnico - la documentazione relativa ai costi derivanti dall'erogazione dei servizi, che ai fini del contenimento della spesa, sarà sottoposta a debita verifica;

AOSP TERNI si impegna a:

- fornire il programma degli interventi sul quale l'A.Fo.R. effettuerà un monitoraggio trimestrale delle attività e delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 1, al fine di verificare l'attuazione del programma

- concordando con la AOSP TERNI ed eventuali correzioni da apportare, anche con riferimento al costo complessivo presunto;
- monitorare la qualità, l'efficacia, l'efficienza, la produttività dei servizi oggetto dell'accordo, comunicandone tempestivamente la mancata esecuzione o la inefficiente gestione rispetto alle modalità individuate al documento tecnico anche tramite personale formalmente individuato.

ART. 8 - ENTITÀ DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo e per il periodo di durata dello stesso, l'AOSP TERNI provvederà a rimborsare all'Afor, a titolo esclusivamente di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti ovvero manodopera, materiali, spese relative al personale impiegato, all'utilizzo di eventuali mezzi, con esclusione di qualsiasi utile d'impresa, la somma **complessiva annua ribassata stimata, di Euro 82.896,79** esente IVA, (salvo modifiche in aumento o in diminuzione negli anni successivi) Tale rimborso è comprensivo di costi per la sicurezza nella percentuale del 5%, come da Q.E. inviato dall'Agenzia A.Fo.R.

Il rimborso avverrà come segue:

- sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la quale dovrà essere preceduta dall'invio, da parte dell'AOSP Terni, dell'attestato di regolare esecuzione del servizio, salvo i casi di contestazione;
- avverrà mediante n. 4 rate trimestrali posticipate, previa presentazione della Agenzia Forestale del rendiconto inerente i costi sostenuti, dell'importo fisso pari al 20% per ognuna delle prime 3 (tre) rate e del restante 40% per la 4° e ultima rata con la quale si provvederà al rendiconto.

La rendicontazione finale sarà effettuata in base al Prezziario Regionale e al Prezziario ASSO VERDE a cui, come già indicato nelle premesse, è applicato un ribasso del 20%, esclusi gli oneri della sicurezza. Si precisa che detto ribasso del 20% è costituito dall'11,50% dato dall'utile di impresa (come previsto nel BUR Umbria) e dall'8,50% derivante dal ribasso effettuato dall'A.Fo.R., IVA esente.

Come rendicontazione finale, di concerto tra AFOR e AOSP verrà prodotta una relazione che certifica i lavori svolti, i rimborsi e ogni altra informazione che sarà dalle parti ritenuta necessaria.

In caso di contestazione alla Agenzia Forestale di inadempienze contrattuali o mancanza o insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria della richiesta di rimborso, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 45° giorno dopo la ricezione da parte della AOSP TERNI della comunicazione del fornitore di

accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la presentazione fornita e/o il rendiconto conforme alle disposizioni.

Qualora si rendessero necessari ulteriori interventi, finanziabili con risorse previste nel bilancio dell'AOSP, potranno essere delegati, mediante specifico provvedimento con valore di appendice alla presente delega

ART. 9 - REVISIONE DEL RIMBORSO

L'entità del rimborso spese può subire modificazioni in aumento o in diminuzione in misura proporzionale ad eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni e/o modifica/rinuncia dei servizi oggetto dell'Accordo;

Il rimborso delle spese sarà aggiornato in relazione agli incrementi salariali dovuti al personale per effetto dell'applicazione di nuovi contratti di lavoro.

ART. 10 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Il Responsabile dei procedimenti conseguenti al presente atto è il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori dell'A.Fo.R o suo delegato, per l'AOSP TERNI è il Direttore Generale, Dott. Andrea Casciari, o suo delegato.

ART. 11 DURATA

Il presente Accordo di cooperazione avrà la validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula, salvo recesso di uno dei due Enti da esercitarsi con le modalità indicate al successivo articolo 12.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'accordo.

ART.12 RECESSO

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AOSP TERNI si impegna a corrispondere all'Afor l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata conclusione del rapporto.

ART. 13 STIPULA DELL'ACCORDO

Il presente atto è stipulato con firma digitale ai sensi del D. lgs n. 82 del 2005 e ss.mm.ii. ed è trasmesso tra le parti a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Trattasi di attività esclusa dall'ambito di applicazione della tracciabilità di cui all'art.3 della L.136/2010, così come disposto dal punto 2.5 - Tracciabilità tra soggetti pubblici - della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ex AVCP (ora ANAC) "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136", aggiornate con Delibera n. 556 del 31/5/2017.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di contestazione all'Agenzia Forestale di inadempienze contrattuali o mancanza o insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria della richiesta di rimborso, comporterà la sospensione del pagamento del rimborso.

Il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 45° giorno dopo la ricezione da parte della AOSP TERNI della comunicazione, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare il servizio fornito e/o il rendiconto conforme alle disposizioni.

ART. - 16 ONERI FISCALI

L'Accordo di Cooperazione tra Enti pubblici non rientra tra le operazioni imponibili di cui agli artt. 1 – 3 – 4 del D. P. R. 26/10/1972 N. 633 e, pertanto, non è soggetto a IVA.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo che si renda necessario definire per un ottimale conseguimento degli obiettivi di collaborazione e che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Terni.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

La AOSP TERNI è sollevata da qualsiasi responsabilità civile per eventuali incidenti ad operatori e/o danneggiamenti verso terzi che si dovessero verificare durante i lavori, direttamente imputabili all'A.Fo.R.

A tale scopo, A.Fo.R ha contratto idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

Per qualsiasi altro evento dannoso che dovesse verificarsi al di fuori delle circostanze sopra citate, A.Fo.R. è sin da ora sollevata da qualsivoglia responsabilità.

ART. 19 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Accordo di cooperazione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di cooperazione.

Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di cooperazione potranno essere apportate dagli Enti sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

ART. 20 - PRIVACY E TRASPARENZA

Al presente atto si applica la normativa vigente nonché il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i., le norme sul diritto di accesso e quelle contenute nelle disposizioni sulla trasparenza ed anticorruzione.

Si dà atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito degli Enti sottoscrittori nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, compreso, approvato e sottoscritto

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Dott. Andrea Casciari

AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA

Dott. Andrea Marchesini

(Documento f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2)